

**Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000393 del 17/12/1997 (Boll. n 3 del 21/01/1998, parte Seconda , SEZIONE II)**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**LR 30 Luglio 1997, n. 53 "Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali". Contributi finanziari per la realizzazione di programmi e progetti. Assegnazione.**

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la LR 30 luglio 1997, n. 53 "Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge, la Giunta regionale ha individuato quali ambiti di sperimentazione i seguenti sistemi economici locali:

- Empolese/Val d'Elsa (Provincia di Firenze)
- Valdarno aretino (Provincia di Arezzo)
- Val di Nievole (Provincia di Pistoia)
- Alta Val d'Elsa (Provincia di Siena)

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge, la Giunta regionale ha determinato, con propria deliberazione n. 892 del 28 luglio 1997, le modalità procedurali per l'applicazione della legge medesima, nominando contestualmente il nucleo di valutazione previsto dall'art. 5, comma 2;

Vista la relazione istruttoria redatta dal predetto nucleo di valutazione in ordine ai programmi e progetti concertati in sede locale e presentati tramite le rispettive Amministrazioni provinciali interessate, relazione allegata alla presente deliberazione;

Ritenuto di procedere all'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 1 della legge;

Ritenuto altresì di stabilire le modalità e condizioni di erogazione, utilizzazione, rendicontazione ed eventuale decadenza o revoca dei contributi medesimi;

Dato atto che all'attuazione della presente deliberazione sarà provveduto ai sensi delle disposizioni della LR 7 novembre 1994, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;

Su proposta della Giunta regionale,

**DELIBERA**

1. di assegnare, quale contributo alla realizzazione dei programmi e progetti elencati nella tabella "A" allegata alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale, gli importi rispettivamente indicati nella tabella medesima, per l'ammontare complessivo di L. 4.000.000.000, a valere sul cap. 6900 del bilancio in corso;

2. di stabilire che i predetti contributi sono condizionati all'osservanza dei presupposti e delle modalità specificati nel disciplinare allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che la Giunta regionale presenti, entro il 31 marzo 1999, una relazione al Consiglio sull'esito delle sperimentazioni e sulla utilizzazione dei contributi, oggetto del

presente atto;

4. di stabilire e dare atto che, con riferimento ai singoli beneficiari finali, i contributi disposti con la presente deliberazione non possono comunque superare gli importi "de minimis" definiti dalla vigente disciplina comunitaria.

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente atto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della LR 15 marzo 1996, n. 18 Ordinamento del BURT e norme per la pubblicazione degli atti.

#### IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente  
Angelo Passaleva  
Il Segretario  
Francesco Martini

#### **ALLEGATO A - PROSPETTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (milioni di lire)**

#### **ALLEGATO B DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Il contributo regionale riferito ai singoli progetti e programmi, ancorche' di importo determinato, deve considerarsi nel suo valore percentuale, commisurato al finanziamento complessivo previsto per il progetto e programma e agli impegni corrispettivi dei soggetti locali interessati. Esso pertanto sara' corrispondentemente ridotto, in misura proporzionale, nel caso risulti a consuntivo un minor impegno finanziario. La presente disposizione non si applica al progetto "Sviluppo e occupazione" del Sel Empolese/Valdelsa.

2. I contributi assegnati, negli importi obbligati rispettivamente previsti, sono immediatamente impegnati a favore dei soggetti aventi titolo, come individuati nella deliberazione GR n. 892 del 28.07.97.

3. I contributi sono liquidati, anche per stati d'avanzamento, su presentazione di richiesta, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione autocertificatoria contenente, oltre ai dati identificativi del richiedente:

- il progetto o programma di riferimento;
- l'attestazione che il progetto o programma e' stato realizzato o e' in corso di realizzazione;
- la descrizione sommaria delle opere, dei lavori o delle attivita' allo stato eseguite, anche per stralci, con indicazione delle spese rispettivamente sostenute;
- l'ammontare delle erogazioni gia' liquidate da ciascuno degli altri soggetti interessati;
- l'attestazione (eventuale) che, allo stato, il progetto o programma mantiene le condizioni di fattibilita' originariamente previste;
- l'indicazione delle eventuali nuove imprese e/o nuove unita' di lavoro originate dal progetto o programma;
- l'attestazione che i beneficiari finali del contributo regionale non integrano situazioni di violazione della disciplina comunitaria sui regimi di aiuto;

b) nel caso di soggetto diverso da una P.A.:

- certificato attestante la legale rappresentanza del soggetto richiedente da parte del sottoscrittore;

- certificazione "antimafia", se richiesta dalle norme vigenti;
- idonea garanzia a copertura del contributo, con modalita' concordate con l'Amministrazione regionale.

4. Una quota del contributo, non inferiore al 20%, sara' liquidata soltanto ad avvenuta realizzazione del progetto o programma, debitamente documentata, e dietro presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute. Contestualmente alla liquidazione di detta quota, l'Amministrazione regionale dispone lo svincolo delle eventuali garanzie.

5. L'assegnatario decade dal contributo regionale qualora, entro 120 giorni dall'atto di impegno finanziario del contributo medesimo, non risulti attestato da parte della Provincia l'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto o programma. La Giunta regionale, su istanza motivata, puo' disporre una dilazione del termine non superiore a ulteriori 90 giorni.

6. Nel caso in cui il progetto o programma non sia portato a compimento, l'Amministrazione regionale dispone la revoca e l'eventuale recupero del contributo assegnato. Qualora la parte realizzata sia in grado di garantire autonoma funzionalita' e/o effettiva utilita', l'Amministrazione, sentita la Provincia, puo' disporre la riduzione, in luogo della revoca, del contributo assegnato.

7. L'importo dei contributi non utilizzati per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti nn. 1, 5 e 6 possono essere riassegnati, con deliberazione della Giunta regionale, a sostegno di progetti previsti dai programmi locali di sviluppo e non finanziati con la presente deliberazione ovvero ad incremento dei contributi assegnati in misura inferiore a quella originariamente richiesta.

8. L'attuazione del presente disciplinare e la relativa vigilanza sono curate dall'Amministrazione regionale, secondo le rispettive competenze definite dalla LR n. 81/94, che puo' a tal fine disporre ogni opportuno accertamento, anche mediante sopralluoghi e accessi ispettivi.